

Roma 27 agosto 2020

PER TUTTI I BALNEARI, IVI COMPRESO I CD *PERTINENZIALI*, IL CANONE DEMANIALE DI QUEST'ANNO NON E' STATO ELIMINATO, NE' RIDOTTO E NEPPURE SOSPESO

Cari amici e colleghi,

è opportuno chiarire alcuni aspetti riguardanti i canoni demaniali alla luce degli ultimi interventi legislativi e stante alcune fuorvianti polemiche di parte della stampa.

Il canone demaniale non è stato eliminato, né ridotto e neppure sospeso.

Va, quindi, pagato entro il 15 settembre così come previsto dall'art. 12 bis del D.L. 24 aprile 2014 nr. 66.

Ciò vale per tutti i balneari italiani ad eccezione dei colleghi siciliani.

Infatti, la Regione Sicilia che è l'unica ad essere titolare anche del demanio marittimo, ha esentato il pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 e lo ha ridotto del 50 per cento per il prossimo.

Ciò è del tutto inaccettabile a causa dell'epidemia in corso che ha

- **ritardato** notevolmente l'inizio della stagione balneare;
- **aumentato i costi** di gestione lievitate per le spese di sanificazione e controllo;
- **ridotto le presenze** ad eccezione dei fine settimana e dei dieci giorni di agosto complice anche le avverse condizioni atmosferiche.

Ma lo è anche a seguito della disparità di trattamento fra i balneari italiani e quelli siciliani e di un recente intervento legislativo parziale e contraddittorio.

Infatti l'art. 100 del Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 non ha determinato alcun condono in favore dei balneari ma un intervento in favore dei porti turistici e, in parte, dei cd *pertinenziali*.

Questa disposizione normativa:

1. ha abrogato i canoni cd *OMI* non da quest'anno ma "*con effetto dal 1° gennaio 2021*"(comma secondo);
2. al contrario nel caso "*di strutture dedicate alla nautica da diporto*" l'abrogazione dei canoni *OMI* ha "*effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007*" con diritto, esclusivamente per i porti turistici, a vedersi ricalcolati i canoni corrisposti negli ultimi 13 anni e con la conseguenza di poter compensare, con le somme versate in eccesso, i canoni di quest'anno e dei prossimi (comma terzo);
3. dal 2021 il canone demaniale non potrà essere inferiore ad euro 2500,00 (comma quarto);

4. esclusivamente in favore dei cd *pertinenziali* sia portuali che balneari “sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decretoinerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone” (comma quinto);
5. per tutti i concessionari (quindi non solo per i cd *pertinenziali*) è prevista solo la definizione agevolata dei “procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni” mediante il pagamento, entro il 30 settembre 2021, “del 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate” se in un’unica soluzione o, in alternativa, del 60 per cento delle stesse, se rateizzato fino a un massimo di sei annualità con domanda da presentare entro il 15 dicembre al Comune e all’Agenzia del demanio e (comma settimo);
6. siffatti benefici della sospensione dei procedimenti di riscossione, revoca o decadenza nonché di definizione delle liti pendenti “non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione”.

Come abbiamo già evidenziato nei precedenti nostri comunicati, **riteniamo**

- **incomprensibile** l’eliminazione dei canoni cd *pertinenziali* solo dal prossimo e non anche da quest’anno;
- **inaccettabile la disparità di trattamento fra i pertinenziali**: ai balneari il sistema tabellare di determinazione del canone viene applicato a partire dal prossimo anno nel mentre alla nautica l’eliminazione dei valori cd *Omi* è retroattiva dal 2007 con diritto alla compensazione nei prossimi anni dei canoni versati in eccesso;
- **eccessiva e sproporzionata** l’esclusione del beneficio della sospensione delle decadenze anche in presenza di lievi contravvenzioni (come per esempio innovazioni non autorizzate anche se di limitata entità).

Di fatto si è trattato, quindi, di una norma in favore della portualità turistica e parzialmente per le poche centinaia di cd “*pertinenziali*” che è stata maliziosamente e furbescamente descritta da una certa stampa, tradizionalmente a noi avversa, come un “regalo” ai balneari.

Ci stiamo adoperando per far apportare, in sede di conversione di siffatto decreto legge, le opportune modifiche e integrazioni per eliminare, ridurre o sospendere il pagamento del canone.

Siamo comunque già pronti ad invocare la riduzione del canone demaniale marittimo sulla base della legge nr. 296\2006 che la prevede “*nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona*” (art. 03 comma 1 lett. c) del D.L. 5 ottobre 1993, così come modificato dalla legge 296\2006 art. 1 comma 251).

La nostra Organizzazione è, pertanto, a disposizione di tutti i colleghi per presentare la domanda per la riduzione prevista per legge.

Sarebbe, comunque, doveroso (e ci stiamo attivando in tal senso) una circolare esplicativa o una norma di interpretazione autentica di tale norma anche al fine di evitare un esteso contenzioso.

Il presidente
Antonio Capacchione
